

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3

, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 15.05.2018, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 08.05.2018 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesposto verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, li 15.5.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe
(firmato in originale)



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 44

OGGETTO: Progetto di nuova copertura finale discarica RSU esaurita esistente e nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annesso impianto di recupero in località Perns Gaia, nel Comune di Salmour.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì QUATTRO del mese di MAGGIO, alle ore 14,30, presso la sala Giunta del Comune, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano – Sindaco	X	
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore	X	
CEIRANO Matteo – Assessore	X	
	3	=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la richiesta avanzata da società privata di realizzazione di una nuova discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi accompagnata dall'installazione di un impianto di selezione della medesima tipologia di rifiuti in località Pernis Gaia del Comune di Salmour;

APPRESO CHE

- Lo scorso 30 marzo è stata attivata la procedura di pubblicazione ai sensi dell'articolo 27bis del D Lgs 152/2006 e che decorsi 60 giorni dal termine di tale fase partecipativa verrà attivata la conferenza dei servizi decisoria;
- Che in tale fase sarà decisiva la valutazione della Regione in particolare rispetto a due profili:
 - a) La coerenza del progetto presentato dal privato rispetto al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali approvato dal Consiglio appena la scorso gennaio;
 - b) La sussistenza di profili di pubblico interesse sia come strumento concreto di perseguimento degli obiettivi del Piano e non di soli interessi speculativi del privato che, soprattutto in considerazione di criteri di sostenibilità ambientale nell'equa considerazione degli interessi contrapposti che devono essere soppesati e correttamente valutati.
- Non a caso:
 - a) Il D Lgs 36/2003 prevede tra le condizioni obbligatorie e vincolanti di assentibilità dell'autorizzazione richiesta la coerenza del progetto con il piano regionale
 - b) Lo stesso soggetto richiedente dichiara di aver inteso attivare la procedura sulla base delle statuizioni del 6° comma dell'articolo 208 del D Lgs 152/2006 che recita "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

CONSIDERATO

In primo luogo:

- Benché il soggetto richiedente abbia in ogni modo cercato di enfatizzare il profilo di pubblico interesse rappresentato dalla realizzazione di una copertura definitiva ed adeguata della vecchia discarica per RSU esaurita nello stesso sito da quasi 30 anni, al punto da denominare il progetto nei termini seguenti: Nuova copertura finale di discarica RSU esaurita esistente e nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con connesso impianto di recupero", tale finalizzazione, rappresentata addirittura come la motivazione principale dell'intervento per perseguire la quale la richiesta nuova discarica sarebbe solo un mezzo, appare del tutto strumentale al punto di qualificarsi come un vero e proprio sviamento sotto il profilo del corretto procedimento amministrativo. Infatti:
 - a) ARPA ha certificato che l'impianto esaurito non presenta né comporta particolari rischi di impatto inquinante sulle matrici ambientali potenzialmente interessate;
 - b) Il rifacimento della copertura della discarica esaurita ha dunque come vera motivazione l'interesse economico dell'originario soggetto gestore (parte del gruppo industriale richiedente la nuova autorizzazione) che in tal modo mira a ridurre i quantitativi di percolato che ha l'onere di smaltire: ancora pari a circa 1,5 milioni di chili all'anno per effetto del mancato rispetto della prescrizione a suo tempo impartita che richiedeva una copertura convessa, mentre ora lo strato di terra esistente, data la riduzione del volume dei rifiuti sottostanti, si presenta fortemente convesso: e dunque fa da 'catino' delle precipitazioni;
 - c) Né è necessaria la realizzazione della nuova discarica al fine di avere il materiale necessario per rifare la copertura della discarica esaurita: l'amministrazione di Salmour ha infatti documentato come esista nelle pertinenze dell'impianto esaurito un deposito di terra risalente al momento della realizzazione della stessa: materiale che ben potrebbe essere utilizzato per realizzare tale nuova copertura.

In secondo luogo

- Appare evidente che la realizzazione dell'impianto di selezione a maggior ragione nulla abbia a che vedere con la supposta necessità di realizzare la nuova discarica per mettere in sicurezza la copertura di quella esaurita, ma rappresenta la dimostrazione di una preoccupazione solo finalizzata a fare business: attitudine che legittimamente può essere adottata dal privato ma che non si vede come possa legittimare una valutazione di pubblico interesse dell'operazione in corso di istruttoria;
- Si tratta anzi del capitolo più preoccupante, in quanto non è chiaro quale sia il periodo di attività di tale struttura di selezione: appare irragionevole che venga allestito e funzioni per i soli sette anni previsti per l'esaurimento dell'impianto di smaltimento;

- Ovvio pensare che in vista dell'esaurimento della discarica verrà presentata una ulteriore domanda di autorizzazione per una nuova discarica; la cosa è prevista già nella relazione generale laddove si considera l'ipotesi di sovrarelevare la discarica esaurita
- Questa d'altronde era l'ipotesi di lavoro contenuta nello studio commissionato al politecnico al fine di individuare siti possibili per impianti di questo tipo.
- Una preoccupazione dunque assai rilevante perché indefinita quanto alla durata ed all'entità dei rifiuti che potrebbero essere stoccati in aggiunta alle 600.000 tonnellate nominali di RSU ed alle 300.000 tonnellate di rifiuti speciali

In terzo luogo

- La decisione finale sul procedimento in corso non può essere assunta solo sulla base di aridi dati tecnici circa la idoneità del sito o la qualità del progetto relativo agli impianti di smaltimento e di lavorazione;
- Dev'essere oggetto di attenta considerazione infatti, sulla base del principio di precauzione, la notevole mole di impianti e strutture di trattamento di rifiuti presenti su territorio di Salmour od allo stesso circostante: non è possibile che si continui a gravare il medesimo territorio di carichi ambientale e dei connessi oneri in termini di traffico per il trasferimento dei rifiuti e vincoli gravanti sul territorio in maniera di fatto perenne;
- Una situazione obiettiva che ha portato all'introduzione nel PRGC del Comune di Salmour di una specifico vincolo; infatti L'Art. 38 delle Norme di Attuazione prescrive: "**nel territorio comunale non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di rifiuti ...**"
- Tale norma di valenza generale è stata approvata dalla Regione, che dunque ha convenuto sull'opportunità in via generale e senza condizioni di inibire l'insediamento di nuove strutture per lo smaltimento o la lavorazione di rifiuti: evidentemente perché ha ritenuto fondata la richiesta dell'Amministrazione e della popolazione di non doversi fare ulteriormente carico delle esigenze di attività che non sono nemmeno insediate nel territorio comunale o dei comuni vicini dopo le molteplici disponibilità già assicurate nel tempo;
- Se la Regione ha approvato questa limitazione, ora, per consentire che la discarica in oggetto possa essere approvata, si devono addurre puntuali motivazioni di pubblico interesse che legittimino questo ribaltamento della decisione di ritenere il territorio di Salmour meritevole di essere salvaguardato da ulteriori presenze di siti di smaltimento o di lavorazione di rifiuti dato il carico pregresso che già grava su queste aree e sulla popolazione residente;
- Il fatto che il 6° comma dell'articolo 208 del D Lgs 152/2006 preveda che l'autorizzazione richiesta possa essere rilasciata anche in variante, NON significa che DEBBA essere assentita la variante solo che la stessa venga richiesta. Resta intatto, sotto il profilo delle attribuzioni giuridiche, il potere discrezionale di valutare se sussistano le condizioni affinché tale progetto possa essere dichiarato appunto di pubblico interesse: condizioni che, nel caso di specie per le ragioni dette, non appaiono riscontrabili;

Tutto ciò considerato

Ad unanimità

DELIBERA

- 1) di esprimere ferma contrarietà all'autorizzazione della discarica richiesta in località Pernis Gaia di Salmour dal momento che la stessa non risponde ad alcuna effettiva esigenza di pubblico interesse ma solo ad interessi economici del gruppo imprenditoriale proprietario della discarica esaurita, consistenti nella volontà di ridurre l'onere di gestione dello smaltimento della quota di percolato ancora prodotta a causa dell'inadeguatezza della copertura ora esistente sull'impianto esaurito;
- 2) di chiedere alla Regione di esprimere parere contrario sia rispetto all'effettiva esigenza della nuova discarica richiesta, posto che la stessa non è prevista dal Piano regionale approvato nel gennaio scorso, che all'interesse pubblico di tale operazione, negando pertanto l'assenso alla variante necessaria per il rilascio dell'autorizzazione confermando in tal modo le ragioni di Pubblico interesse che hanno portato a suo tempo all'approvazione della specifica norma che vieta nuovi impianti di questo tipo.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.